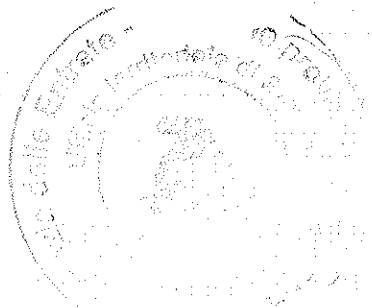




Noy4You

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NOI4YOU TAGGIA-SAN BARTOLOMEO AL MARE A.P.S."

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "NOI4YOU TAGGIA A.P.S." che assume la forma giuridica di Associazione. La denominazione potrà anche essere abbreviata con: "Noi4You Arma-SBart A.P.S."

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di TAGGIA Via Flora 6 (Im). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera dell'organo di amministrazione - ratificata dall'Assemblea degli Associati - con la quale si nominerà anche il referente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità, possono essere istituite sezioni operative distaccate, sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza sia in Italia e all'estero nelle quali si realizzano le finalità e le attività di cui all'articolo 2.

Come sezione distaccata si intende una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione ossia priva di autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di autonomia amministrativa. Come sede secondaria si intende, invece, una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un 'Assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.



ART. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione è laica, apartitica, aconfessionale e per sua natura non ammette ingerenze di partiti politici, si riconosce nei principi di inviolabilità del corpo delle donne, dei minori, di tutti quei soggetti che siano vittime di violenza o discriminazione per ragioni di sesso o di orientamento sessuale, di libertà delle donne, del valore dei desideri delle donne e della loro autodeterminazione. Si prefigge di promuovere la cultura del contrasto alla violenza di genere, anche attraverso l'ascolto, l'accoglienza ed il sostegno ed a mezzo prestazioni di assistenza diretta di natura psicologica e legale alle vittime di qualsiasi forma di violenza. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5, comma 1 lettere a), i), l) e w) del D. Lgs. 117/2017.

In coerenza con le attività di interesse generale indicate l'Associazione si occupa in particolare di:

1. Svolgere il suo impegno affinché la violenza maschile alle donne che ha origine nella disparità di potere tra i sessi sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale.
2. Far emergere e combattere ogni forma di violenza intra ed extra familiare, fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing, ecc., posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell'integrità psicofisica della persona.
3. Attivare forme di ascolto ed accoglienza delle vittime di ogni forma di violenza, anche attraverso l'operato di un centro di ascolto, tramite l'impegno degli associati volontari che risponderanno alle richieste delle persone che vi si rivolgeranno, attivando le risorse presenti sul territorio per offrire una risposta adeguata, tempestiva ed integrata. L'Associazione si pone come attivatore e sostenitore della Rete dei servizi territoriali, di cui è parte, offrendosi come punto di congiunzione tra la vittima di violenze e la Rete dei servizi, in base alle esigenze espresse o individuate durante il colloquio, ovvero come erogatore delle prestazioni di tutela, accoglienza, sostegno e assistenza diretta e continuativa, anche di natura psicologica, legale o materiale in ogni competente sede, che si riterranno idonee al sostegno della vittima nel caso concreto.
4. Approfondire lo studio delle tematiche inerenti la violenza di genere in campo sociologico, psicologico, giuridico e statistico, al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno e lo sviluppo di una maggior competenza specifica nella materia.

5. Promuovere incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni ed iniziative d'informazione e sensibilizzazione, rivolte alla popolazione, alle istituzioni, alle professioni ed alla scuola sul tema della violenza di genere, anche attraverso la programmazione di iniziative pubbliche e la presenza dell'associazione durante manifestazioni, giornate dedicate ad eventi pubblici in genere, al fine di diffondere la cultura della non violenza.
6. Organizzare corsi di formazione rivolti agli associati ed agli operatori del settore, seminari e gruppi di studio, promuovendo altresì la diffusione di opuscoli informativi, la pubblicazione di atti di convegni, la redazione di articoli per giornali, riviste ed altri periodici, l'attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, anche in sinergia con le istituzioni e le altre associazioni, in modo che si sviluppi e diffonda la cultura della non violenza.
7. Organizzare campagne di comunicazione, sensibilizzazione e prevenzione sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo rivolte a tutte le realtà giovanili, in particolare al mondo della scuola. Contrasto e prevenzione del disagio giovanile con laboratori formativi, percorsi edu-creativi, workshop e iniziative artistiche.
8. Promuovere, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione tra gli studenti ed i giovani di ogni età, della conoscenza, valorizzazione e rispetto delle differenze e peculiarità di ognuno, indipendentemente dal genere, al fine di far comprendere l'importanza del rispetto della persona e della tutela dei diritti dell'individuo.
9. Promuovere il dialogo e la collaborazione con gli enti, le istituzioni e le agenzie che operano nei settori in cui si manifesta il fenomeno della violenza, ivi compresi gli Enti Locali, le ASL, la Magistratura, le Professioni, le Forze dell'Ordine, nonché tutti gli altri operatori e servizi coinvolti a vario titolo nell'azione di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza di genere, intervenendo in modo che le vittime trovino adeguata difesa.
10. Supportare i genitori nelle fasi familiari conflittuali.
11. Promuovere la progettazione e divulgazione di modalità d'intervento e modelli di attivazione di Reti di servizi dedicati alle vittime della violenza, anche attraverso lo sviluppo delle sinergie tra i soggetti, anche istituzionali, a vario titolo coinvolti nella tutela delle vittime di tali forme di violenza, nonché proposte e progetti di legge aventi ad oggetto la tutela delle vittime della violenza e fattispecie correlate.
12. Offrire aiuto alle donne che subissero molestie, maltrattamenti e violenze, sia nella famiglia che nel sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima.
13. Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, sole e/o con i loro figli minorenni, possano trovare accoglienza, ospitalità,

consulenza, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorché subiscano violenze dentro e fuori la famiglia.

14. Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori.

15. Combattere l'emarginazione, la discriminazione, le dipendenze da alcolici, tabagismo, sostanze stupefacenti, web-mediate, gioco d'azzardo, disturbi alimentari, la dispersione scolastica.

16. Attuare ogni opportuno intervento, ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa nel processo e, se ritenuto opportuno caso per caso dall'organo di amministrazione dell'Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il minore come oggetto di violenza.

17. Produrre e raccogliere documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line ad esse collegate, compiere, sia in Italia che all'estero, tutti gli interventi di studio, progettazione ed esecuzione, nonché tutte le operazioni economiche di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché volte a realizzare gli scopi e le attività associative, comprese le accessorie e connesse, operare in convenzione con soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi, avvalersi di tutti i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalla normativa vigente – locale, regionale, nazionale, comunitaria, internazionale - per le attività ed i compiti di cui al presente statuto.

18. Promuovere e diffondere la vendita e lo scambio di servizi e prodotti, anche realizzati dagli associati, al fine di creare fondi per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, dai fondi di riserva costituiti in eccedenza di bilancio, da erogazioni, donazioni, lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del

Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione, deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta contenente le generalità complete e previo colloquio con il richiedente e successivo corso di formazione, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dall'organo di amministrazione ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello Statuto e dei Regolamenti emanati.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- ^ dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- ^ mancato versamento della quota associativa;
- ^ morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica)
- ^ esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- ^ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ^ godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- ^ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ^ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- ^ recedere dall'appartenenza all'associazione;
- ^ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- ^ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ^ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ^ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- ^ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- ^ non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.

117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Organo di amministrazione

Presidente

Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

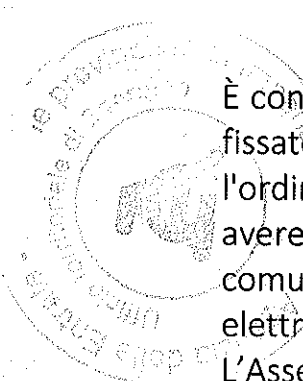
Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.



È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quella fissata per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms o altro sistema elettronico.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque

associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. L'intervento all'assemblea potrà avvenire anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione ed anche l'espressione del voto potrà avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



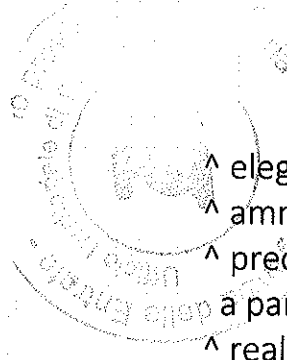
L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ^ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ^ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- ^ approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- ^ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ^ delibera sull'esclusione degli associati;
- ^ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ^ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ^ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ^ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente purché siano presenti e votanti più di due membri. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, o con altri sistemi elettronici, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti

- 
- ^ elegge, al suo interno, il presidente e uno o più vicepresidenti;
 - ^ amministra l'associazione;
 - ^ predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone a parere dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - ^ realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - ^ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - ^ decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - ^ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - ^ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - ^ nomina i referenti delle sezioni operative distaccate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

1. L'organo di controllo:

^ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

^ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

^ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

^ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

^ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017 L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Taggia

LA PRESIDENTE

Sara Perri

Registrato
Esatto
Con
12

14/03/2023 n° 14313
230,00

PER

La Funzione
Valentina

209,00
+30,00

230,00

Stampa circolare dell'Ufficio Italiano dei Registri con firma autografa di Sara Perri.